



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(art. 11, commi 1 e 3, I.r. 3 dicembre 1991, n. 44)

Il sottoscritto Segretario comunale, su conforme attestazione del Messo comunale,

certifica

che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal e che durante la pubblicazione non sono stati prodotti opposizioni o reclami.

opposizioni o reclami.	
Favara, lì	
IL MESSO COMUNALE ()	IL SEGRETARIO GENERALE (Dott.Gabriele Pecoraro)
ESECUTIVI' (art, 12, commi 1 e 2, l	r. 3 dicembre 1991, n. 44)
Il sottoscritto Segretario comunale, visti	gli atti d'ufficio,
AT.	TESTA
che la presente deliberazione è divenuta	
perché dichiarata di immediata esecut decorsi dieci giorni dalla data della pu	
Favara, I)	er South And State Control of the Co
	IL SEGRETARIO GENERALE (Dott.Gabriele Pecoraro)
La presente è copia conforme all'original	e.
⁼ avara, li	
IL SEGRETARIO GENERALE	IL DIRIGENTE DI DIPARTIMENTO ()

5 di 5)



COMUNE DI FAVARA

(Provincia di Agrigento)

tel: 0922 448111- fax: 0922 31664 www.comune.favara.ag.it comume.favara@pec.it

N Joh

del 30-8-2016

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

	ATTO INDIRIZZO POLITICO: - APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER
OGGETTO	LA CONCESSIONE IN USO ED IN GESTIONE DELLE AREE E VILLE
	COMUNALI ADIBITE A VERDE PUBBLICO

L'anno <u>duemilasedici</u>, il giorno, del mese di ... o possi o..., alle ore 12.3 e seguenti, in Favara e nella Sede municipale, convocata a cura del Sindaco, si è riunita la Giunta comunale, con l'intervento dei Signori:

Cogname e Nome	Carica	Pres.	Ass.
1) Alba Anna	Sindaca	X	
2) Attardo Calogero	Vice Sindaco	Έ.	
3) Carlino Rossella	Assessore	X	
4) Maida Crocetta	Assessore	X	
5) Nicotra Amodeo	Assessore		X
6) Rumolo Umberto	Assessore	<u>×</u>	
	N. presenti/Assenti	05	901

C S.	resiede	la	seduta	il	Sig.	Amo Alba	nella	sua	qualità	d
	وي الما الما الما الما									

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la discussione ed invita la Giunta a deliberare in ordine all'argomento in oggetto indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione di cui più sotto, avente per oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN USO ED IN GESTIONE DELLE AREE E VILLE COMUNALI ADIBITE A VERDE PUBBLICO

Visto che la stessa è munita dei pareri prescritti dall'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepito con l'art. 1, comma 1, lettera i), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, e successive modifiche ed integrazioni, e con la modifica di cui all'art. 12 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30;

Ritenuta la stessa meritevole di accoglimento, condividendone i contenuti;

Con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese,

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione di cui più sotto ed in conseguenza di adottare il presente atto con la narrativa, le motivazioni ed il dispositivo di cui alla proposta stessa, che qui si intende integralmente riportata e trascritta.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

l sottoscritto Sorce Lillo Responsabile della P.O. 1 , nel rispetto delle direttive del Sindaco e di concerto con il Segretario- Direttore Generale;

PREMESSO

Che in un periodo di crisi economica profonda che di certo coinvolge tanto ogni singolo cittadino, organizzazione professionale , azienda, società e liberi professionisti gli enti pubblici vivono una condizione finanziaria al confine con il dissesto finanziario ;

Che in particolare il Comune di Favara volendo affrontare e fronteggiare la grave crisi finanziaria che in atto ha imposto la redazione del piano di rientro finanziario decennale per scongiurare un eventuale dissesto finanziario ha interesse ed intenzione di rendere sostenibile la gestione dei beni comunali;

Che tra questi le aree verdi libere e diffuse piuttosto che sotto forma di ville e giardini si prestano ad essere destinate con avviso pubblico ad una gestione altra affidata a enti, associazioni o singoli cittadini per eventuali attività private finalizzate.

VISTA

la Legge 14 gennaio 2013 n. 10 norme per lo sviluppo degli spazi verdi.

 VISTO che la repubblica riconosce attraverso la valorizzazione dell'ambiente e del patrimonio arboreo e boschivo l'attuazione del protocollo di kyoto ratificato ai sensi della legge 1º giugno 2002 nº 120 la valorizzazione delle tradizioni legate all'albero nella cultura Italiana e la vivibilità negli insediamenti urbani;

CONSIDERATO

Che il comune di Favara ha adottato un piano di riequilibrio finanziario il cui indirizzo è quello del risparmio nei servizi e se possibile anche con ritorno economico;

Che il diretto coinvolgimento degli enti (Scuole etc...)delle associazioni e dei cittadini e delle aziende locali quali principali attori del territorio costituisce infatti il presupposto essenziale per ideare interventi in grado di affrontare problemi attraverso strategie che intendono fornire risposte concrete alle reali esigenze e ai problemi degli individui e dei gruppi sociali che agiscono nel contesto urbano

Per le motivazioni in premessa esposte, e per quanto visto e considerato;

- Favara,2 f	·cf·2016			
-			11	Resp. / P.O. Lillo Sorpe
	PΑ	RERI		
1990, n. 142, come rece	li deliberazione sopra des epito con l'art. 1, comma ve modifiche ed integrazio 2000, n. 30:	1, lettera i), della leg	ge regio	nale 11 dicembre
in ordine alla	regolarità tecnica, si espi	ime parere: FAVO	REVOLE	Ē
				1
		II R	esp. P.C) <u>/</u> 1
Favara, li _ 2 9.08-20	16	(L)		~ /
• in ordine alla	regolarità contabile, si es	prime parere: FAV	OREVOL	E:
Favara, li		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	- 10 年 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	iguar e e e e e e e e e e e e e e e e e e e
		(Dott.ss	II Resp.	P.O(III) ela Russello)
Parawa was katan dawa sertata pakin sabak suanta dasa serta serta serta s	Per stocketska troom, ketionalitika stockin Microsco (1974 – 1975 – 1979 f.)	and the second s	erettries. Attytekresotiktek	ent traditional and that he will what the devices that Microsoft (Wilder) — the cost (1 s to France, the
IL PRESIDENTE		ash DL		
GLI ASSESSORI				
Attardo Calogero	Rumolo Umberto			
Carlino Rossella	Blin Nemello			
Maida Crocetta	Colifera		<u></u>	
Nicotra Amodeo				

Letto, confermato e sottoscritto:

5

PROPONE

1)DI APPROVARE IL REGOLAMENTO COMUNALE DI CONCESSIONE IN USO ED IN GESTIONE DELLE AREE E VILLE COMUNALI ADIBITE A VERDE PUBBLICO

Classificazione delle aree e ville adibite a verde

- Le aree o ville della Città di Favara in riferimento alla loro definizione vengono classificate in:
- aree e ville adibite a verde pubblico, luoghi all'aperto idonei a svolgere attività ricreative, utilizzabili liberamente dai cittadini, ove non vi è nessuna regolamentazione sulle modalità di accesso;
- aree e ville adibite a verde pubblico, luoghi all'aperto idonei a svolgere attività ricreative, che per le loro caratteristiche tecniche-strutturali non consentono di sviluppare gestioni di tipo commerciale e imprenditoriale e significativa, ove vi è una regolamentazione sulle modalità di accesso;
- aree e ville adibite a verde pubblico, luoghi all'aperto idonei a svolgere attività ricreative, che per le loro caratteristiche tecniche-strutturali, consentono di sviluppare gestioni di tipo commerciale ed imprenditoriale, ove vi è una regolamentazione sulle modalità di accesso;

ELENCO DELLE ATTIVITA' POSSIBILI CONSENTITE

- Sportive e tempo libero
- Aggregazione Familiare,giovani,bambini e disabili
- Sociali e ricreative
- Culturali e di promozione
- Didattico formativo
- Agricolo Sperimentale (Orti Urbani, terapeutici e valorizzazione delle tradizioni locali) Attivita' integrative
- Attivita' Turistico Ambientali
- Commerciale ed Imprenditoriale

ELENCO DELLE AREE DA CONCEDERE

- PARCO AMBROSINI
 - PARCO DI GIUFA'
 - VILLA STEFANO POMPEO
- VILLA DELLA MEMORIA
- VILLA PADRE PIO
- VILLA GIOVANNI PAOLO II
- P.ZZA LANDO CONTI

che il presente atto non comporta impegno di spesa;

Dare mandato al responsabile P.O. 1 di dare corso alle iniziative ed adempimenti di competenza;

Favara,

L'ASSESSORE PROPONENTE

Dott. Attando Calogero

SINDACO a Anna *A*lba



COMUNE DI FAVARA

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN USO ED IN GESTIONE DELLE AREE E VILLE COMUNALI ADIBITE A VERDE PUBBLICO

Titolo I	DISE	POSIZIONI GENERALI
	art. 1	Finalità del regolamento
	art. 2	Accesso al pubblico
	art. 3	Definizioni
	art. 4	Classificazioni delle aree e ville adibite a verde
	art. 5	Individuazione aree e ville adibite a verde e loro classificazione
	art. 6	Quadro delle competenze
Titolo II	CON	DIZIONI E CRITERI GENERALI PER LA CONCESSIONE IN USO E IN
	GES'	TIONE DELLE AREE E VILLE CON O SENZA-STRUTTURE ANNESSE Agibilità delle aree exille
	art. 7	Agibilità delle aree-e-ville
	art. 8	Descrizione dell'area o villa
	art. 9	Durata della concessione
 	art. 10	
**************	_art. 11	Modalità di utilizzo, vigilanza, custodia, pulizia, lavori di manutenzione
		or animum
	art. 12	Autorizzazione vendita prodotti di ristoro
	ant. 13	Responsabilità
		Sicurezza
	art. 15	Assicurazioni
	art. 16	Canone, utenze e spese di gestione
iki netrania i matemata kangina kanging bangang matematik	out. 1 /	Cauzione o nuclissione
	art. 18	Divieto di subappatto
	art. 19	Verifiche, controlli, indicatori sull'andamento della acci.
		The part of the control of the contr
	art. 21	Revoca – Sospensione – Recesso
	art. 22	Spese contrattuali

Titolo III MODALITA' DI CONCESSIONE IN USO E IN GESTIONE DELLE AREE E VILLE CON O SENZA STRUTTURE ANNESSE

- art. 24 Modalità di concessione in uso
- art. 25 Modalità di concessione in gestione delle aree e ville individuate
 - ✓ "senza rilevanza imprenditoriale significativa"
 - ✓ "a rilevanza imprenditoriale"

Titolo IV DISPOSIZIONI TRASITORIE E FINALI

- art. 26 Rinvii
- art. 27 Norme transitorie

art. 23 Controversie

TITOLO I Disposizioni generali

Art.1 Finalità del regolamento

Il presente regolamento disciplinare con impostazione unitaria nella programmazione nell'utilizzo, la concessione in uso e la gestione a terzi delle aree e ville comunali, con o senza strutture annesse, adibite a verde pubblico.

Le aree e le ville adibite a verde e le strutture in esse ricomprese della Città di Favara costituiscono patrimonio Comunale e sono destinati ad uso pubblico.

Il comune individua nelle aree e ville in questione beni atti ad assolvere funzione ricreativa, salutistica ,culturale ,ambientale e naturalistica, con il conseguente miglioramento delle condizioni

A questo scopo il Comune li mette a disposizione della popolazione sia locale che non per svolgere attività ricreativa e sociale.

L'uso delle aree e ville comunali adibite a verde pubblico è diretto a soddisfare gli interessi generali della collettività, garantendo ampio accesso ai cittadini di ogni età e sesso.

Art. 2 Accesso al pubblico

In virtù degli scopi prefissati dal presente regolamento in ordine alle finalità di cui art. 1, la fruizione da parte del pubblico è disciplinata dalla sotto indicata normativa.

- o È consentito l'accesso ai soli pedoni; è vietato transitare e/o sostare con qualsiasi mezzo motorizzato, fatta eccezione per quelli autorizzati, per le carrozzelle adibite al trasporto di portatori di handicap e per mezzi di soccorso;
- È vietato al pubblico trattenersi nelle aree e ville, qualora previsti, dopo gli orari di chiusura;
- O I bambini al di sotto di 10 anni devono essere sempre accompagnati da persone adulte;
- o È vietato abbandonare o gettare rifiuti di ogni genere e tipo;
- o È vietato produrre rumori molesti;
- o È vietato salire sugli alberi, appendervi o affiggervi qualsiasi cosa, o danneggiarli in
- o È vietato a chiunque calpestare o danneggiare le aiuole, i tappeti erbosi, le piante, gli arbusti, nonché cogliere i fiori o esportare piante e quanto legato all'ambiente naturale;
- o È altresì fatto divieto di accendere fiamme libere e gettare a diretto contatto con il terreno fiammiferi, mozziconi, od altri oggetti che possano provocare incendi;
- o È altresì vietata l'occupazione, anche temporanea, degli spazi con attrezzature di qualsiasi genere, chioschi od altro senza la preventiva autorizzazione del Comune;
- o È vietato utilizzare impropriamente le panchine, arrampicarsi sulle cancellate e recinzioni, sui pali di illuminazione e simili, è altresì vietato danneggiare in alcun modo le strutture
- O Sono vietate le affissioni di manifesti, nonché la pubblicità in genere e la propaganda sonora senza espressa autorizzazione del Comune;
- o È vietato l'ingresso ai venditori ambulanti salvo autorizzazioni concesse in casi eccezionali in relazione ai particolari eventi.

Le infrazioni alle presenti disposizioni, nonché a quelle dei regolamenti interni opportunamente deliberati, sono punite con le sanzioni amministrative previste dalle vigenti norme di legge e salva ogni altra azione civile ed amministrativa.

Art.3 Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende:

- per villa, il luogo opportunamente attrezzato destinato alla pratica ricreativa in cui possono essere presenti attrezzature e giochi per bambini, locali adibiti alla vendita di bevande e/o prodotti alimentari e/o strutture destinate a scopi di interesse per la collettività, dove le modalità di accesso e di utilizzo delle attrezzature, strutture e locali sono opportunamente regolamentate;
- per aree, il luogo all'aperto liberamente utilizzabile dai cittadini non fornito di nessuna attrezzatura, locali e strutture di cui al punto precedente, dove non fornito di nessuna attrezzatura, locali e strutture di cui al punto precedente, dove non vi è nessuna regolamentazione sulle modalità di accesso;
- per assegnazione in uso, il provvedimento con il quale il Comune autorizza l'utilizzo di un'area o di una villa per lo svolgimento di determinate attività per periodi limitati o attività occasionali;
- per concessione in gestione, il provvedimento con il quale il Comune affida la gestione di un'area o di una villa in cui l'utilizzo viene determinato, in tutto o in parte, mediante convenzione;
- per area o villa a rilevanza imprenditoriale, quello in grado di produrre utili per la gestione nonché proventi per il Comune il cui utilizzo viene determinato, in tutto o in parte, mediante convenzione;
- per canone, il corrispettivo o somma che il concessionario deve versare al Comune per la gestione e/o utilizzo delle aree o ville a rilevanza imprenditoriale;
- per area o villa senza rilevanza imprenditoriale, quello il cui costo di gestione non è coperto dagli introiti che le attività in esso svolte riescono a produrre;

Art.4 Classificazione delle aree e ville adibite a verde

Le aree o ville della Città di Favara in riferimento alla loro definizione vengono classificate in:

- 1. aree e ville adibite a verde pubblico, luoghi all'aperto idonei a svolgere attività ricreative, utilizzabili liberamente dai cittadini, ove non vi è nessuna regolamentazione sulle modalità di accesso;
- 2. aree e ville adibite a verde pubblico, luoghi all'aperto idonei a svolgere attività ricreative, che per le loro caratteristiche tecniche-strutturali non consentono di sviluppare gestioni di tipo commerciale e imprenditoriale e significativa, ove vi è una regolamentazione sulle modalità di accesso;
- 3. aree e ville adibite a verde pubblico, luoghi all'aperto idonei a svolgere attività ricreative, che per le loro caratteristiche tecniche-strutturali, consentono di sviluppare gestioni di tipo commerciale ed imprenditoriale, ove vi è una regolamentazione sulle modalità di accesso;

Art.5 Individuazione aree e ville adibite a verde

Alla data di adozione del presente regolamento sono esistenti ed individuati nella classificazione di cui al precedente articolo solamente le seguenti Aree e Ville:

- 1. Tutte le aree e ville non individuate ai successivi punti 2) e 3) dove è consentita la concessione in uso per lo svolgimento di determinate attività per periodi limitati o attività occasionali;
- 2. Aree e ville che non consentono di sviluppare attività di tipo commerciale e imprenditoriale e significativa dove, in assenza di concessione in gestione, è consentita la concessione in uso per lo svolgimento di determinate attività per periodi limitati o attività occasionali:
- 3. Aree e ville che consentono di sviluppare anche attività di tipo commerciale ed imprenditoriale, dove è consentita la concessione in uso per lo svolgimento di determinate attività per periodi limitati o attività occasionali;

Art.6 Quadro delle competenze

Sono competenti in materia di aree e ville adibite a verde pubblico, ciascuno per la parte indicata nei successivi articoli i seguenti organi;

6a) il Consiglio Comunale

Spettano a questo organo:

I poteri di indirizzo, programmazione controllo;

- L'individuazione degli indirizzi generali per lo sviluppo della rete delle aree e ville adibite a verde al fine di migliorare e razionalizzare il loro utilizzo e permettere una ottimale programmazione delle attività ricreative;
- L'individuazione della classificazione delle aree e ville adibite a verde;

6b) <u>la Giunta Comunale</u>

Spettano a questo organo:

- Il compito di verificare che la scelta o l'individuazione del concessionario avvenga secondo le priorità stabilite dal presente regolamento;
- Il compito di vigilare sulla correttezza dell'uso e l'efficienza della gestione delle aree e ville nel rispetto dei criteri indicati e previsti negli schemi di conversione approvati dal Consiglio Comunale.
- Può procedere in uso le aree e ville di cui all'Art.4 comma 1, mediante la scelta dei criteri da applicare per l'assegnazione, nel rispetto delle priorità indicate nel presente regolamento.
- L'approvazione degli schemi di convenzione, specifici per le due tipologie di classificazione, contenenti le clausole generali del presente regolamento, per le attività e servizi ad esso connesse, nel rispetto delle vigenti normative.

6d) i Funzionari Comunali competenti

Spettano a queste funzioni:

- Stipulare le convenzioni con i gestori o concessionari di aree e ville in ottemperanza agli atti di indirizzo adottati dalla Giunta e il regolamento approvato dal Consiglio Comunale.
- Esercitare ogni altro compito atto alla verifica della correttezza dell'uso, del rispetto delle condizioni contrattuali e della conservazione dell'integrità delle strutture, redigendo annualmente apposita relazione.

TITOLO II

Condizioni e criteri generali per la concessione in uso e in gestione delle aree e ville , adibite a verde pubblico.

Art. 7 Agibilità delle aree e ville

Le aree e ville, volte allo svolgimento di qualsiasi attività, ove necessario, sono concesse secondo l'agibilità accertata e riconosciuta dagli organi di vigilanza competenti.

La descrizione dell'esatta ed attuale consistenza degli impianti e del loro stato nonché la ricognizione delle attrezzature esistenti, unitamente alla planimetria dalla quale si individua la perimetrazione puntuale dell'area o villa, dovranno essere specificati e risultare da un apposito verbale da redigere in contradittorio tra le parti o loro delegati ed all'atto della sottoscrizione della convenzione allegati ad essa e ritenuti facenti parte integrante della stessa.

Analogo verbale verrà redatto al termine del rapporto convenzionale.

Art. 9 Durata della concessione

La durata della concessione in uso o in gestione delle aree o ville agli utenti che ne fanno richiesta o agli aggiudicatari è stabilita come segue:

Concessioni in uso

breve e occasionale

- Concessioni in gestione "senza rilevanza imprenditoriale" da 1 a max 3 anni
- Concessione i gestione "a rilevanza imprenditoriale"

da 1 a max 9 anni

Essa verrà riportata nelle singole convenzioni con la specifica del divieto al consenso del tacito rinnovo allo scadere della concessione.

Art. 10 Orari di utilizzo

Gli orari di apertura e chiusura delle aree e ville comunali e i loro servizi e strutture, una volta concesse, devono essere tassativamente rispettati ed è vietato svolgere attività diverse da quelle richieste ed autorizzate.

Gli orari dettagliati di apertura e chiusura sopra menzionati delle singole aree o ville verranno dettagliatamente specificati nelle relative convenzioni stipulate con i concessionari ai quali è fatto obbligo di esporli in modo visibile all'esterno degli ingressi principali.

Art. 11 Modalità di utilizzo, vigilanza, custodia, pulizia e lavori di manutenzione ordinaria

Le modalità di utilizzo, asseconda delle prerogative sotto menzionate, vengono normate come segue:

Aree e ville a libero accesso

Gli utenti delle aree o ville, o parti di esse, ad accesso libero al pubblico rispondono di qualsiasi infortunio a persone e di danni a cose che dovessero verificarsi, sollevando l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità.

Aree e ville concesse in uso o in gestione

Il concessionario di aree o ville ha l'obbligo di vigilare, in caso di danneggiamento ai servizi, strutture ed attrezzature in esse situate durante le ore di apertura agli utenti, ne è il responsabile ed è tenuto a rifondere tali danni al Comune.

Il Comune non risponde di eventuali ammanchi lamentati dagli utenti o dai concessionari.

La vigilanza, la custodia, la pulizia e i lavori di manutenzione sono a carico del Concessionario i quale dovrà:

- vigilare, assumendosene la piena responsabilità, affinché durante le ore di apertura autorizzate, non avvengono episodi di vandalismo che possano arrecare danni a persone o cose;
- denunciare tempestivamente al Comune eventuali danneggiamenti che dovessero essere arrecati da parte di terzi durante le ore di chiusura e, ove non vi provvedesse, si renderebbe personalmente responsabile di tali danni;
- custodire gli immobili, attrezzature, aree e piante di pertinenza della concessione;
- curare la pulizia sia dell'immobile che dell'area individuata nella planimetria facente parte integrante della convenzione, provvedendo al decespugliatore e falciatura delle erbacce e all'innaffiamento delle piante e alla potatura delle piante, rendendo la villa in perfetto ordine ed assicurandone un aspetto decoroso;
- comunicare all'Amministrazione Comunale il nominativo ed il recapito telefonico del responsabile della custodia, apertura e chiusura della villa il quale deve essere sempre presente durante l'orario di apertura assegnato;
- effettuare, previo accertamento da parte dell'ufficio verde pubblico le manutenzioni ordinarie della struttura e degli impianti in modo da renderli sempre efficienti.

A titolo esemplificativo si precisa che per manutenzioni ordinarie si intendono quelle che riguardano opere di riparazione, rinnovamento o sostituzione delle finiture dell'immobile e quelle necessarie ad integrare o mantenere i efficienza gli impianti esistenti come ad esempio:

- a) rubinetteria, scalda-acqua, impianto irrigazione, pompe elettriche e quant'altro concernente le attrezzature idrico-sanitarie;
- b) panche e tutti gli impianti e le attrezzature;
- c) componentistica_dell'impianto_di-illuminazione ed elettrica in genere come ad esempio interruttori, prese, lampade e faretti ecc.;
- d) tutte le altre spese ordinarie non espressamente contemplate nella presente convenzione e regolamentate dal codice civile.

Art. 12 Autorizzazione vendita prodotti di ristoro

Salvo i casi rientranti al successivo art. 26/b, il cui possesso è condizione fondamentale per l'ammissione alla partecipazione della gara, il Concessionario o chi da esso demandato, purché munito di regolare licenza rilasciata dagli organi preposti, è autorizzato alla vendita e somministrazione di prodotti di ristoro e bevande.

Potrà altresì, se lo ritiene opportuno, installare distributori automatici di bevande, nel rispetto delle norme vigenti che regolano la materia e previa acquisizione delle autorizzazioni di legge, qualora previste.

In ogni caso l'applicazione delle tariffe di vendita dei prodotti, la cui esposizione al pubblico è obbligatoria, non potranno essere superiori alle tabelle emanate dalla Federazione Provinciale Esercenti Pubblici Servizi.

Art. 13 Responsabilità

Il Concessionario è obbligato ad osservare le leggi in vigore in materia di sicurezza relativamente all'affidamento, nonché all'osservanza di ogni altra norma concernente la conduzione degli immobili e le vigilanza al fine di evitare danni e terzi ovvero ai fruitori.

Il Comune concedente rimane onerato della realizzazione di eventuali opere strutturali e delle predisposizione di quanto possa essere prescritto dagli organi competenti in materia di sicurezza e prevenzione incendi.

Il Concessionario, assumendo la gestione, accetta ogni e qualsiasi onere e responsabilità civile e penale, esentando il Comune da ogni responsabilità, rimanendo obbligato al controllo della funzionalità, stabilità e sicurezza delle strutture, essendo allo stesso demandata la vigilanza al fine di evitare danni a terzi, ovvero ai fruitori.

Art. 14 Sicurezza

Il Concessionario è obbligato ad attenersi scrupolosamente a tutte le leggi riguardanti la sicurezza del personale utilizzato per la pulizia, lavori di manutenzione e quant'altro necessita di personale esterno o interno alla gestione stessa.

Art. 15 Assicurazioni

Il Concessionario esonera il Comune da ogni responsabilità per danni alle persone ed alle cose. A copertura di ogni eventuale incidente a persone e cose, utilizzatori o visitatori, il Concessionario dovrà stipulare opportuna copertura assicurativa.

Per le concessioni delle gestioni individuate "a rilevanza imprenditoriale" il Concessionario dovrà munirsi obbligatoriamente di assicurazione contro gli incendi.

Art. 16 Canone, utenze e spese di gestione

Canone:

- le concessioni in uso e quelle in gestione delle aree e ville individuate "senza rilevanza imprenditoriale" sono a titolo gratuito.
- Le concessioni in gestione delle aree e ville individuate "a rilevanza imprenditoriale" sono soggette alla corresponsione di un canone che sarà determinato e riportato nelle singole convenzioni.

Utenze e spese di gestione

- Il Concessionario, tranne per le concessioni in uso, assume l'obbligo di provvedere agli oneri continuativi derivanti dalla gestione ed in particolare a tutte le utenze (elettricità, acqua, Tarsu, riscaldamento, etc.), di cui stipulerà contratto a proprio nome con i fornitori, alle spese di gestione derivanti dall'art. 11 del presente Regolamento ed a tutte le altre non espressamente indicate quale a carico del Comune, con le seguenti eccezioni:
 - Consumo acqua

nella considerazione che per l'irrigazione adatta al mantenimento della flora, del verde e le pertinenze non riconducibili alla sola attività imprenditoriale occorre una ragguardevole quantità di acqua, le convenzioni potranno prevedere, asseconda delle peculiarità dei siti, apposite franchigie a carico del Comune da detrarre ai consumi di acqua effettuati dai Concessionari.

<u>Tassa rifiuti</u>

La Tarsu verrà considerata a carico del Concessionario soltanto per l'area di pertinenza ai soli ambienti delle strutture fisse.

Energia elettrica

I consumi di energia elettrica a carico del Concessionario saranno limitati ai soli ambienti pertinenti alle strutture fisse riconducibili all'attività imprenditoriale ed eventuale integrazione alla illuminazione esterna esistente e già a carico del Comune.

Art. 17 Cauzione o fidejussione

nel caso in cui si dovessero prevedere cauzioni o fideiussioni, le stesse possono essere versate anche a mezzo di polizza fidejussione assicurativa e bancaria rilasciata da soggetto debitamente autorizzato nel ramo cauzioni, e che dovranno:

- a) avere la stessa validità fissata per l'offerta economica(giorni180);
- b) intendersi automaticamente svincolata in casso di non aggiudicazione della gara;
- c) in caso di aggiudicazione della gara intendersi valida sino alla costituzione del deposito cauzionale definitivo;
- d) essere munita della clausola "a prima richiesta" con espressa rinuncia alle eccezioni di cui all'art.

 1945 del CC, nonché con espressa rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1957 del codice civile, nonché all'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta del Comune contenente le motivazioni per l'escussione della garanzia.

Inoltre l'aggiudicatario, dovrà prestare apposita polizza a favore del Comune, a garanzia di eventuali danni causati all'immobile durante la gestione, il cui importo sarà determinato singolarmente per ogni struttura e/o immobile.

Art. 18 Divieto di subappalto

Per assicurare un corretto uso degli impianti concessi è tassativamente vietato sub-concedere parzialmente o totalmente a terzi le aree e ville avuti in uso ed in gestione, pena la revoca immediata della concessione.

Art. 19 Verifiche, controlli, indicatori sull'andamento della gestione Uff. preposti

Verifiche e controlli

Il Comune si riserva, tramite gli uffici competenti, il controllo sulla regolare gestione delle strutture degli impianti e delle attrezzature, ogni qualvolta lo riterrà opportuno con libero accesso da parte dei propri funzionari.

- I preposti ad esperire le verifiche e i controlli sopra citati, delle quali verrà redatto apposito verbale da trasmettere almeno annualmente all'Amministrazione Comunale, ognuno per le proprie competenze, sono individuati negli Uff. di P.M. e U.T. Competente..

- Detti Uffici, qualora dalle verifiche e controlli dovessero riscontrare irregolarità o difformità rispetto alle condizioni contrattuali o difformità sulla buona tenuta degli impianti e servizi per il raggiungimento delle finalità citate in premessa, provvederanno all'applicazione del successivo art. 22 b(revoca per colpa del concessionario).

Le infrazioni alle presenti disposizioni, nonché a quelle dei regolamenti interni opportunamente deliberati, sono punite con le sanzioni amministrative previste dalle vigenti norme di legge e salva ogni altra azione civile ed amministrativa.

Indicatori sull'andamento della gestione

Il gestore dovrà presentare un prospetto dei lavori di manutenzione programmata effettuati nell'anno concluso unitamente ad un prospetto dei lavori di manutenzione programmata da effettuarsi nell'esercizio successivo.

Art.20 Riserva per scopi diversi, pubblicitari, ecc.

Le aree delle ville, concesse in uso o in gestione, possono essere affidate eccezionalmente dall'Amministrazione Comunale anche a terzi per lo svolgimento di manifestazioni quali concerti, attività ricreative ecc.., compatibilmente con l'attività programmata dall'utente.

Il Comune si riserva la facoltà, durante l'orario di apertura delle aree e ville di creare, sia all'interno dei locali ove esistenti che all'esterno, un piccolo spazio adibito a servizio di informazione turistica e l'eventuale collocazione di appositi distributori di materiale informativo e promo-pubblicitario delle Città, le cui modalità saranno concordate con il Concessionario.

Art. 21 Revoca - Sospensione - Recesso

Revoca o sospensione per esigenze del Comune

Le concessioni in uso possono essere revocate o sospese temporaneamente quando il Comune, per particolari esigenze o ragioni tecniche-manutentive, lo ritenga necessario.

Nei casi sopra descritti l'Amministrazione Comunale provvede con congruo anticipo e tempestività a dare comunicazione della revoca o sospensione al concessionario.

La sospensione è inoltre prevista quando per condizioni climatiche particolarmente avverse o per causa di forza maggiore, ad insindacabile giudizio del Dirigente del Servizio competente, dovesse essere rilevata l'inagibilità.

Il Comune si riserva, inoltre, la più ampia facoltà di revocare in tutto o in parte la concessione per motivi di pubblico interesse, senza che l'utente nulla possa eccepire o pretendere a qualsiasi titolo.

Revoca per colpe del concessionario

A seguito di gravi violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento ed ancorché non contemplate ma previste dalla legge, l'Ufficio competente ha facoltà di revocare la concessione con effetto immediato, fermo restando l'obbligo del concessionario al risarcimento di eventuali danni senza la possibilità per il medesimo di richiedere nessun indennizzo.

Per quanto attiene specificatamente le concessioni in gestione delle aree o ville, di cui agli artt. 20 e 21 sono altresì condizioni di revoca quando:

- La manutenzione ordinaria non sia effettuate secondo le clausole previste nelle specifiche convenzioni;
- La conduzione tecnica e funzionale sia tale da pregiudicare l'incolumità e la salute degli utenti;
- Vengono meno lo scopo e la finalità;
- La morosità del pagamento del canone, ove previsto, da parte del gestore nei confronti del Comune superiore a tre mesi;
- Mancata apertura degli impianti senza giustificato motivo accettato dall'Amministrazione Comunale;
- Mancato rispetto degli orari di apertura e chiusura degli impianti indicati nella convenzione;
- Decesso del titolare dell'appalto fatte salve le vigenti norme sul commercio relativo alla gestione da parte di un erede legittimo in possesso dei prescritti requisiti.

La revoca, previa dichiarata diffida scritta comunicata almeno 30 giorni prima, comporterà la decadenza del concessionario con effetto immediato.

Il Concessionario, in caso di revoca dell'affidamento, ha comunque l'obbligo di restituire gli impianti in perfetto stato di conservazione e manutenzione ed agibili per l'uso cui sono destinati e del pagamento del canone per l'anno in corso nonché perde ogni diritto alla restituzione della cauzione definitiva per periodi restanti.

Recesso

- Per le concessioni in uso ed in gestione "senza rilevanza imprenditoriale " la comunicazione di rinuncia o di sospensione temporanea dell'utilizzo deve essere fatta per iscritto e con un anticipo di almeno 10 giorni. In caso di rinunci definitiva, si provvederà all'assegnazione in ordine di presentazione delle domande tra le richieste rimaste inevase.
- Per la concessione in gestione "a rilevanza imprenditoriale", qualora il concessionario intenda recedere dall'affidamento prima della scadenza prevista deve darne preavviso almeno tre mesi. In questo caso il Concessionario dovrà pagare il canone per l'anno in corso e perderà ogni diritto alla restituzione della cauzione definitiva per i periodi restanti.

In ambe due i casi non saranno prese in considerazione comunicazioni verbali o posticipate.

Il recesso del contratto sarà attivato previa verifica dello stato fisico dei luoghi e gli eventuali danni saranno compensati con la cauzione e/o se maggiori dalle fideiuzioni bancarie.

Art.22 Spese contrattuali

Le spese tutte inerenti il contratto, la registrazione etc., nessuna esclusa, sono a totale carico del Concessionario.

Qualsiasi controversia di natura tecnica, giuridica, amministrativa che dovesse sorgere in ordine alla interpretazione, esecuzione o risoluzione delle convenzioni, verrà devoluta dall'autorità giudiziale competente.

TITOLO III

Modalità di concessione in uso e in gestione delle aree e ville

Gli affidamenti del presente Titolo III (artt. 25 e 26) danno diritto ad esercitare esclusivamente le attività indicate nelle autorizzazioni.

Art. 24 Modalità di concessione in uso delle aree e ville

La concessione in uso di aree e ville può essere affidata a privati, ad Enti ed Associazioni senza fini di lucro presenti nel territorio comunale, che perseguono attività formative, ricreative e sociali, nell'ambito dello sport e del tempo libero e che dimostrino capacità operativa adeguata alle attività da realizzare.

Solo dopo avere soddisfatto i precedenti soggetti, anche a chiunque ne faccia richiesta, nei limiti delle disponibilità.

Gli interessati che intendono usufruire delle aree e ville sono tenuti a presentare domanda in carta semplice al Comune, specificando quali aree/ville intendono utilizzare, per quali attività e periodi, indicando il nominativo del responsabile.

Ai fini dell'assegnazione delle aree e ville saranno tenute in considerazione le seguenti priorità:

- Radicamento nel tessuto sociale in cui è-presente l'area o villa;
- Mantenimento e consolidamento della rilevanza sociale dell'area o villa quale centro di aggregazione della comunità locale;

Art. 25 Modalità di concessione in gestione delle aree e ville

Le aree e le ville comunali possono essere gestiti in una delle forme previste dal T.U.E.L. approvato con decreto legislativo n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni. Ai fini della gestione indiretta queste si suddividono in:

- "senza rilevanza imprenditoriale significativa"
- "a rilevanza imprenditoriale"

25a) "senza rilevanza imprenditoriale significativa"

La concessione in gestione di aree e ville senza rilevanza imprenditoriale significativa e cioè dove il cui costo di gestione non è coperto dagli introiti che le attività in esso svolte riescono a produrre, può essere affidata ad Enti ed Associazioni senza fini di lucro presenti nel territorio comunale, che perseguono attività formative, ricreative e sociali, nell'ambito del tempo libero e che dimostrino capacità operativa adeguata alle attività da realizzare.

Solo dopo avere soddisfatto i precedenti soggetti, anche a chiunque ne faccia richiesta, nei limiti delle disponibilità.

Il Comune verifica che lo Statuto o l'Atto costitutivo del Concessionario contengano le seguenti previsioni:

- Assenza di finalità di lucro;
- Democraticità della struttura;
- Elettività e gratuità delle prestazioni forniti dagli aderenti;

i criteri per l'assegnazione delle concessioni vengono stabiliti secondo l'ordine delle seguenti priorità:

- 1) Sede ed operatività nel territorio in cui è ubicato l'area o villa;
- 2) Svolgimento di attività ricreative;

25b) "a rilevanza imprenditoriale"

Per questa tipologia è condizione indispensabile essere in possesso e titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio e per le tabelle merceologiche I e VII somministrazione di alimenti e bevande

La concessione a terzi della gestione di aree e ville a rilevanza imprenditoriale e cioè atta a produrre un utile, avverrà mediante procedimento ad evidenza pubblica aperto a chiunque ne fosse interessato, prioritariamente nell'ambito di titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio, di cui alla sopra menzionata condizione indispensabile, con sede nel territorio Comunale.

L'affidamento avverrà nel rispetto di quanto previsto nel vigente Regolamento per la disciplina dei contratti della Città di Favara e nella vigente normativa riguardante l'affidamento dei servizi.

I criteri per l'assegnazione delle concessioni vengono stabiliti secondo l'ordine delle seguenti priorità:

- 1) Sede dell'attività nel territorio in cui è ubicata l'area o villa;
- 2) Offerta economicamente più vantaggiosa o prezzo più alto.
- 3) Proposta tecnica del miglior utilizzo dell'area o villa.

Le concessioni in gestione delle aree e ville identificate sia "senza rilevanza imprenditoriale" che "a rilevanza imprenditoriale" dovranno avvenire mediante convenzione, su uno schema approvato dal Consiglio Comunale, indicante per ognuno di esse:

- 1. Oggetto e scopo della convenzione;
- 2. Descrizione dell'area o villa:
- 3. Durata della concessione in gestione;
- 4. Orari di utilizzo;
- 5. Modalità di utilizzo, vigilanza, custodia, pulizia e lavori di manutenzione ordinaria da eseguire a carico del concessionario;
- 6. Autorizzazioni vendita prodotti di ristoro;
- 7. Canone, utenze e consumi con riferimento ad eventuali franchigie a carico del Comune e spese di gestione a carico del concessionario;
- 8. Cauzione o fideiussione (ove si ritenga necessario);

- 11. Assicurazioni (se prevista);
- 12. Divieto di subappalto;
- 13. Verifiche, controlli, indicatori sull'andamento della gestione;
- 14. Riserva per attività ricreative e sociali promosse dall'Amministrazione;
- 15. Disposizioni in ordine ad eventuali opere di manutenzione straordinaria-costruzioni-ampliamenti-miglioramenti strutturali;
- 16. Spese contrattuali;
- 17. Revoca e recesso;
- 18. Controversie.

TITOLO IV

Disposizioni transitorie e finali

Art. 26 Rinvii

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si rinvia:

- Al T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni per le forme di gestione;
 - Alla vigente normativa in materia di concessione e appalti per le forme di gestione in concessione;
 - Alla normativa civilistica, fiscale e di contabilità pubblica vigente per i profili contabili e fiscali

Art. 27 Norme transitorie

Il presente Regolamento è propedeutico alla predisposizione di appositi schemi di convenzione approvati dalla Giunta Comunale in assenza dei quali nessun affidamento o concessione in gestione delle aree e ville può essere attuato.

Il presente Regolamento entra in vigore alla data di esecutività della Delibera di approvazione del C.C. che abroga tutte le disposizioni incompatibili con quanto da esso previsto.